

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI DOMICILIAZIONE, DI PRESTAZIONE OCCASIONALE, DI ATTIVITÀ RELATIVE A PROCEDURE ESECUTIVE.**

Tra la Regione Abruzzo \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Direttore dell’Avvocatura regionale, avv. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta regionale, in L’Aquila, via Leonardo da Vinci, n° 6

**e**

l’avvocato \_\_\_\_\_ iscritt\_ al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ studio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ polizza professionale n° \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_

**premesse:**

- che la Regione Abruzzo deve resistere nel giudizio promosso da \_\_\_\_\_, pendente dinanzi \_\_\_\_\_ ovvero deve promuovere apposito giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ovvero deve provvedere alla cura della seguente procedura esecutiva: \_\_\_\_\_;
- che il terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisce che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali;
- che l’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 – convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, stabilendo, tra l’altro,

che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

**richiamata** la legge 31.12.2012 n° 247, pubblicata sulla G.U. 18.01.2013 n° n. 15 e recante: “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”;

**considerato** che per l'efficiente svolgimento dell'attività procuratoria è necessario provvedere all'affidamento di un incarico di domiciliazione/ di prestazione occasionale/ di attività relative a procedure esecutive.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART.1**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2**

La Regione Abruzzo conferisce all'Avv. \_\_\_\_\_ incarico di \_\_\_\_\_, secondo le seguenti modalità e condizioni di cui ai seguenti articoli.

**ART. 3**

L'Avv. \_\_\_\_\_ accetta il suddetto incarico, impegnandosi ad espletarlo con la massima diligenza e in osservanza dei principi deontologici.

In particolare, con l'assunzione dell'incarico lo stesso professionista assume l'impegno di non patrocinare cause contro la Regione Abruzzo e si obbliga:

- a) a non assumerne per tutta la durata dell'incarico;
- b) a comunicare all'Avvocatura regionale l'avvenuto adempimento degli incombeni relativi all'incarico ricevuto ovvero a relazionare, ove richiesto dalla natura dell'incarico, la medesima struttura regionale in merito all'evoluzione del relativo iter processuale;
- c) a trasmettere all'Avvocatura regionale tutti gli atti inerenti l'incarico ricevuto ed a restituire, senza ritardo, la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato.

#### **ART. 4**

L'assunzione di contenzioso contro la Regione Abruzzo è causa di revoca immediata del mandato e di risoluzione della convenzione.

#### **ART. 5**

la Regione Abruzzo riconoscerà all'Avv. \_\_\_\_\_ il compenso determinabile dalle tabelle di cui all'Allegato "A" della determinazione direttoriale n° SE/273 del 2013, oltre accessori, IVA e CAP come per legge, per le attività oggetto dell'incarico, con la precisazione che le voci indicate saranno riconosciute solo ove l'attività specificata sarà stata effettivamente svolta e documentata.

#### **ART. 6**

Il compenso verrà corrisposto, a conclusione dell'incarico, secondo le modalità che il professionista si impegna a comunicare, allegando, unitamente alla parcella pro-forma indicante dettagliatamente le attività effettivamente svolte, tutti i documenti di carattere fiscale necessari allo scopo.

Per il riconoscimento e la liquidazione delle spese dovrà essere rimessa apposita documentazione giustificativa.

La Regione Abruzzo provvederà, in qualità di sostituto di imposta, al versamento della ritenuta d'acconto.

#### **ART. 7**

La Regione Abruzzo ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento

sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati nel precedente articolo 5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati nel precedente articolo 5 ed avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'amministrazione regionale.

#### **ART. 8**

La Regione Abruzzo si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili al miglior espletamento del mandato conferito.

#### **ART. 9**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.

L'Aquila li,

**Per la Regione Abruzzo**

**Il Direttore dell'Avvocatura regionale**

Avv. \_\_\_\_\_

**Il professionista incaricato**

Avv. \_\_\_\_\_